


CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI



COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 34 DEL 12.10.2022

Il giorno dodici del mese di ottobre dell'anno duemila ventidue, in modalità videoconferenza alle ore 17.00, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Ente nelle persone di:

- Dottor Giuseppe Palomba – Presidente
- Dottoressa Maria Carmela Sirigu – Componente
- Dottor Danilo Pitzalis – Componente

per il rilascio del parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 3 del 04/10/2022 avente

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 20, del d.lgs. n° 175, del 19 agosto 2016; ricognizione delle proprie società partecipate al 31 dicembre 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PREMESSO CHE

l'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione. Tale operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche.

VISTA

la Deliberazione della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR dello scorso 19.07.2017 con la quale sono state emanate le "LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 24, D.LGS. N. 175/2016".

VISTA

la proposta di deliberazione Consiglio Metropolitan n.3 del 04/10/2022 avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 20, del d.lgs. n° 175, del 19 agosto 2016; ricognizione delle proprie società partecipate al 31 dicembre 2021” con i seguenti allegati:

- Relazione periodica sulle partecipate della Direzione generale e del Servizio Controllo analogo e supporto valutazione performance **“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2021 (articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016)”**;
- Relazione Tecnica della Direzione generale e del Servizio Controllo analogo e supporto valutazione performance **“Relazione Tecnica sulla ricognizione delle partecipazioni societarie anno 2021 ex articolo 20 D.Lgs. n.175/2015;**

PREMESSO

Che Il D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, sanciva che le pubbliche amministrazioni, comprese le Città Metropolitane:

- dovessero provvedere alla revisione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie entro il 30/09/2017;
- non potessero mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali (art. 4, comma 1, TUSP);
- potessero mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP;
- la revisione straordinaria in scadenza il 30 settembre doveva essere condotta con riferimento alle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo unico), individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, comma 1, TUSP, come modificato dall'art. 15 del Decreto correttivo); mediante la revisione straordinaria i Comuni erano tenuti a verificare la sussistenza delle condizioni richieste dal TUSP per la loro conservazione, ovvero:

1) la riconducibilità ad una delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP e quindi:

- la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- la progettazione e la realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193, del decreto legislativo n. 50, del 2016;
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e la gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180, del decreto legislativo n. 50, del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- i servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - 2) la necessità del loro mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche tenendo conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria e della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (art. 5, commi 1 e 2, TUSP);
 - 3) la presenza di dipendenti in numero superiore agli amministratori;
 - 4) l'assenza di altre società od enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili;
 - 5) aver conseguito nel triennio precedente un fatturato medio annuo non superiore ad € 500.000 (limite originariamente previsto in € 1.000.000 e così ridotto dall'art. 17 del Decreto correttivo per il triennio 2017-2019);
 - 6) per le società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, non aver prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - 7) la non necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - 8) la non necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.
- Che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione e che gli atti della "Ricognizione ordinaria" devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15, e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
- Che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e che siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17, del decreto legge n. 90 del 2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

CONSIDERATO CHE:

- la Città metropolitana di Cagliari con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 42/2017 ha deliberato la ricognizione straordinaria e provveduto a effettuare le comunicazioni previste per legge;
- la Città Metropolitana propone al Consiglio Metropolitano di:
 - 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dalla Città metropolitana, alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come dal modello fornito dalle linee guida elaborate congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, e allegata alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

- 2) di procedere alla razionalizzazione della società “SV.IM. Consortium Consorzio per lo sviluppo delle imprese società consortile per azioni” tramite la procedura del fallimento, peraltro già attiva;
- 3) di dare atto che, sulla base dei requisiti di cui all’articolo articolo 4, comma 2, del TUSP, la Città metropolitana di Cagliari intende mantenere le proprie partecipazioni societarie, possedute alla data del 31 dicembre 2018, nelle seguenti società:
 - Proservice spa con una quota del 75,39%;
 - CTM spa, con una quota del 25,00%;
 - Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra, Campidano di Cagliari s.c. a r.l. con una quota del 2,97%;
 - ITS Città metropolitana di Cagliari s.c.a r.l. con una quota del 4,76%;
 - SV.IM. Consortium Consorzio per lo sviluppo delle imprese società consortile per azioni in fallimento, con una quota dello 0,05%;

RILEVATO CHE:

le Società in House Providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a tale limite) anche per finalità diverse, fermo il rispetto dell’articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire delle economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società.

RACCOMANDATO CHE

- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dalla Città metropolitana;
- che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, attraverso l’applicativo del Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell’articolo 17, del decreto legge n° 90/2014, con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sardegna.

CONSIDERATO TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

Il Collegio, preso atto della proposta del C.M. N. 3 del 04/10/2022, all'unanimità

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, **parere favorevole** alla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano n.3 del 04/10/2022 avente ad oggetto *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 20, del d.lgs. n° 175, del 19 agosto 2016; ricognizione delle proprie società partecipate al 31 dicembre 2021”*.

La videoconferenza si chiude alle 18.30

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Giuseppe Palomba
(Presidente)

Dott.ssa Maria Carmela Sirigu
(Componente)

Dott. Danilo Pitzalis
(Componente)